



TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione penale

Primo Collegio

Il Collegio composto dai giudici

Dott.ssa Anna Maria PAZIENZA
Dott.ssa Maria Concetta GIANNITTI
Dott.ssa Chiara BOCOLA

Presidente
Giudice
Giudice

All'udienza odierna sentite le parti e preso atto delle eccezioni afferenti la costituzione di parte civile di:

PARTITO per la TUTELA dei DIRITTI dei MILITARI rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Murano;

evidenziato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale *“In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato.”*;

che *“la legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa”* (Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 43494/2016)

rilevato che, ai fini della legittimazione attiva dell'ente il danno patrimoniale o morale patito deve consistere *nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.* (Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014);

che è necessario far *“riferimento ad una situazione storicamente circostanziata”* ovvero al ruolo concretamente svolto dall'organismo che intende costituirsi in giudizio (vedi Sezioni Unite cit.);

considerato che nel caso di specie il PARTITO per la TUTELA dei DIRITTI dei MILITARI ha tra gli scopi statutari quello di *tutelare in ogni sede gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alle forze armate* (vedi art. 2 dello statuto), nonché *promuovere la solidarietà, l'etica professionale del personale dipendente* sul territorio nazionale (con sede principale a Roma e diramazioni territoriali) ed a tal fine ha proposto

numerose iniziative pubbliche (25 interrogazioni parlamentari, documentate in atti e, riguarda ai fatti per cui si procede, interrogazione n.5-07506);
ritenuto, alla stregua delle risultanze esposte ed esaminate, che nella prospettazione accusatoria appare sussistere la lesione dell'interesse al perseguimento degli scopi statutari del PARTITO per la TUTELA dei DIRITTI MILITARI eziologicamente riconducibile alla condotta delittuosa rubricata;
esaminato l'atto di costituzione di parte civile di Francesco GIOLA e Antonello DORE, rappresentati e difesi dall'avv. REMO PANNAIN, in relazione al quale non sono stati esplicitati rilievi;
Visto l'art. 74 c.p.p.

PQM

Rigettate le eccezioni proposte, AMMETTE la costituzione di parte civile del PARTITO per la TUTELA dei DIRITTI dei MILITARI, nonché di Francesco GIOLA e Antonello DORE, come in atti rappresentati.
Della presente ordinanza viene data lettura in udienza.
Roma, 05.11.2019

I Giudici

Maria Concetta **GIANNINI**
Chiara **BOCCLA**

Il Presidente
Anna Maria **PAZIENZA**

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Udienza



EL - 5 NOV 2019

L. CANCELLIERE ES
(Orsola Annunziata)